

TI_GERICHTE 52.2021.202 vom 24. März 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-03-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2021.202

FR: TI_GERICHTE 52.2021.202 du 24 mars 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2021.202 del 24 marzo 2021

Regeste

Divieto di condurre a titolo preventivo e cautelativo. Ordine di sottoporsi a perizia

Erwägungen

E. 10

cpv. 2 della legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985 (LALCStr; RL 760.100); che dal profilo della legittimazione attiva va invece considerato che, con la predetta risoluzione del 20 ottobre 2021 della Sezione della circolazione, l'oggetto del provvedimento rispettivamente l'interesse attuale dell'insorgente a un giudizio di merito appare essere venuto meno (cfr. DTF 137 II 40 consid. 2.1), per modo che resterebbe unicamente da statuire sugli oneri processuali, pronunciandosi con motivazione sommaria sull'esito verosimile dell'impugnativa (cfr. in senso analogo STF 1C_249/2018 del 21 settembre 2018); che in concreto l'impugnativa va nondimeno dichiarata irricevibile, in quanto intempestiva, per i motivi che seguono; che giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100), il ricorso dev'essere presentato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata; il termine per l'impugnazione delle misure provvisoriale è invece di

E. 15

giorni (cpv. 2); che tale termine si applica anche ai ricorsi contro le decisioni del Consiglio di Stato che statuiscono su impugnative proposte contro provvedimenti cautelari (cfr. ad es. STA 52.2019.235 del 4 ottobre 2019 e rimandi); che per giurisprudenza la revoca cautelativa è una misura provvisoriale, che va quindi impugnata nel termine di 15 giorni previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAm, applicabile per rimando dell'art. 10 cpv. 3 LALCStr (cfr. DTF 125 II 396 consid. 3; STF 1C_41/2019 del 4 aprile 2019 consid. 1; STA 52.2020.7 del 9 giugno 2020 consid. 2); che secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, cui questa Corte si allinea, anche l'ordine di un accertamento dell'idoneità alla guida configura, al pari della revoca preventiva, una misura cautelare (cfr. STF 1C_151/2021 del 20 agosto 2021 consid. 1.2, 1C_319/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 1.2); per la procedura cantonale, anch'esso soggiace di riflesso al termine d'impugnazione previsto dall'art. 68 cpv. 2 LPAm; che in queste circostanze, forza è constatare come il ricorso interposto contro la risoluzione governativa del 24 marzo 2021 si rivela irrimediabilmente tardivo, siccome non presentato nel termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto impugnato avvenuta il 31 marzo 2021 (cfr. tracciamento agli atti), ma solo 41 giorni dopo (l'11 maggio 2021); che contrariamente a quanto assunto dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 1), trattandosi di una procedura provvisoriale, tale termine non era nemmeno sospeso dalle ferie pasquali (cfr. art. 16 cpv. 3 LPAm); che il termine di ricorso di 30

giorni, erroneamente indicato dalla precedente istanza in calce a tale giudizio, non permette invece di giungere a conclusioni più favorevoli all'insorgente: v'è infatti da ritenere che la sua patrocinatrice, cognita della materia, avrebbe potuto rilevare l'errore: non doveva in effetti nemmeno consultare i testi di legge o la giurisprudenza, poiché l'insorgente era già insorto davanti al Governo nel termine di ricorso di 15 giorni, correttamente indicato nella decisione della Sezione della circolazione (cfr. DTF 135 III 374 consid. 1.2.2.1, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 1C_248/2015 del 2 luglio 2015 consid. 2.3); che sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso è irricevibile; che dato l'esito, la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAm). decide: 1. Il ricorso è irricevibile . 2. La tassa di giustizia di fr. 600.- è posta a carico del ricorrente, al quale va restituito l'importo versato in eccesso a titolo di anticipo. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.